

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST e DI STEFANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1985

Modifica del terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, concernente norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, concernente norma sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, ha stabilito che la pensione di anzianità spetta a qualsiasi età alle seguenti condizioni:

a) almeno 35 anni di contribuzione (sia essa obbligatoria, figurativa, volontaria, trasferita o derivante da riscatti);

b) cessazione del rapporto di lavoro (subordinato al momento della domanda).

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, a questo riguardo, prescrive al terzo comma dell'articolo 3 che la « pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ». Diversi dirigenti industriali, rientrando in quanto previsto dal suddetto comma, si sono rivolti all'INPDAI (Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali) per richiedere la pensione di anzianità nei giorni immediatamente successivi alla data documentata della cessazione del rapporto di lavoro, e cioè nei

giorni successivi del mese che segue quello ultimo di lavoro (che in pratica si conclude nell'ultimo giorno del mese).

Se il requisito essenziale per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità è la cessazione della contribuzione, questa viene in effetti a cessare l'ultimo giorno del rapporto di lavoro mentre in giurisprudenza generale il diritto alla pensione matura comunque dal giorno successivo alla risoluzione di detto rapporto ove naturalmente l'interessato possenga i requisiti richiesti.

A questo riguardo è da sottolineare che a norma delle disposizioni vigenti per la pensione di vecchiaia è prevista la decorrenza retroattiva, non superiore a un biennio, purchè la domanda sia inoltrata entro due anni dal compimento d'una età compresa tra il 60° e 65° anno se uomo, o il 55° e il 60° anno se donna, fermi restando gli altri requisiti per l'insorgenza del diritto.

Non si comprende perchè tale normativa non valga anche per la pensione di anzianità soprattutto nei confronti di coloro che hanno compiuto il 60° anno di età e non ancora

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il 65°, possedendo tutti i requisiti richiesti, e cioè con riferimento all'articolo 12 (Disposizioni sulla legge in generale) del codice civile.

Altra considerazione da tenere presente è la necessità da parte del dirigente di procrastinare la decisione pensionistica in rapporto a particolari situazioni aziendali.

Si spiega perciò come il dirigente richieda la pensione di anzianità nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro subordinato in quanto deve provvedere ad acquisire le prescritte documentazioni burocratiche, e precisamente:

1) richiedere all'INPDAl l'invio del modulo A/201 che indica con le modalità della domanda di pensione anche i documenti da allegare;

2) richiedere al comune di nascita l'estratto dell'atto di nascita: se la residenza, data la nota mobilità dei dirigenti, è in altro comune e in altra regione, da quelli di origine, e ciò richiede tempo e comporta eventuali oneri di trasferta per acquisire celermente l'atto;

3) elenco — come richiesto dal predetto modulo A/201 — firmato dal legale rappresentante dell'azienda, delle retribuzioni corrisposte e dei contributi versati in favore del dirigente nei 24 mesi antecedenti alla decorrenza della pensione e della data di risoluzione del rapporto con gli estremi delle singole rimesse: tutto ciò non può essere materialmente fatto se non dopo l'ultimo giorno di lavoro, tenuto anche presente che il termine di versamento contributivo viene a scadere il 25 del mese successivo a quello della retribuzione appunto per consentire alle aziende di svolgere mensilmente questi adempimenti.

Non è da sottovalutare il fatto che l'INPDAl, non concedendo, come per i dipendenti dello Stato, un congruo acconto anticipato mensile in attesa dei ratei definitivi fin dal primo o secondo mese della messa in quiescenza ai dirigenti assicurati, riconosca al contrario il diritto alla pensione e provveda alla liquidazione dei ratei pregressi a distanza mediamente di 10-12 mesi; l'INPDAl, poi, versa all'interessato per interessi ma-

turati una percentuale del 5 per cento, mentre lo Stato nel restituire il *surplus* dell'IRPEF applica il 12 per cento e quando recenti sentenze della Magistratura obbligano le imprese a liquidare arretrati dovuti ai propri dipendenti sulla base degli interessi correnti nel sistema bancario.

Non si comprende, infine (e ci riferiamo alla risposta ricevuta dal Ministro del lavoro interrogato al riguardo: vedi resoconto sommario 13 novembre 1984, pag. 33, e alla risposta scritta del Ministro n. 4-01363 in data 16 gennaio 1985) perchè per il dirigente, che ha pagato regolarmente per trentacinque anni e anche oltre i contributi di legge, presentando la domanda di pensione di anzianità qualche giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano a crearsi — come risponde il Ministro — « soluzioni di continuità tra cessazione dell'attività di lavoro e decorrenza della pensione » quando quest'ultima viene liquidata ad un anno e più di distanza e viene altresì fatta decorrere non nel mese successivo alla cessazione effettiva del rapporto di lavoro ma nel mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

Questa situazione anomala e contraddittoria non può trovare giustificazioni sotto l'aspetto economico (danno subito dal dirigente), sotto quello sociale (mancata correlazione tra versamenti contributi e ratei pensionabili) e sotto quello giuridico per la patente contraddizione della norma che disciplina, nel caso specifico, gli interessi in contrasto con l'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale già richiamate.

Riteniamo pertanto — data l'impossibilità di risolvere questa situazione in sede amministrativa o interpretativa — che essa vada superata e risolta mediante una modifica legislativa.

Confidiamo, onorevoli senatori, nell'accoglimento del presente disegno di legge diretto a sanare situazioni di patente ingiustizia e a eliminare dal dettato legislativo ogni ambiguità. Per ragioni di coerenza e di giustizia il provvedimento dovrebbe avere effetto dal 1° aprile 1977, data dell'entrata in vigore del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, con la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, è sostituito dal seguente:

« La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro e la relativa domanda va inoltrata all'INPDAI entro e non oltre due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla effettuazione dell'ultimo versamento contributivo in favore dell'interessato. Nel caso che la liquidazione della pensione di anzianità si effettui dopo sei mesi dalla presentazione della domanda, viene corrisposto un interesse sull'ammontare delle varie mensilità arretrate pari a quello praticato al momento dal sistema bancario ».

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58.